COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

A.P.Q. "Sviluppo Locale" - D.G.R. N.2246/2002 - Sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali. Risoluzione consensuale contratto Rep.4/2005.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno , il giorno del mese di nella Sede Comunale di Sannicandro di Bari, tra i sottoscritti:

Ing. Domenico Satalino, in qualità di Responsabile della Sezione Edilizia-Urbanistica-Manutenzioni del Comune di Sannicandro di Bari, con sede in Sannicandro di Bari alla Via Marconi n.2, codice fiscale 00827390725, a quanto infra autorizzato con atto di G.C. n. del (di seguito, alternativamente, "Committente" o "Comune")

E

Sig. Randazzo Giorgio nato a Messina l'1/10/1961, in qualità di procuratore speciale dell'impresa COGIP S.p.A., con sede legale in Via Trinacria n.15 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – Partita IVA 04101930875 (di seguito, alternativamente, "Appaltatore" o "Cogip")

PREMESSO

- che con contratto Repertorio numero 4 del 28.04.2005, registrato a Bari il 17.05.2005 al n.4927, il Comune, previo espletamento di procedura aperta, ha affidato in appalto alla COGIP s.r.l. l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali;
- che il prezzo d'appalto è stato convenuto, al netto del ribasso offerto del 28,738%, in Euro 579.727,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA, ed il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato in 365 giorni solari consecutivi con decorrenza dalla data indicata nel verbale di consegna;

- che i lavori sono stati consegnati (in via d'urgenza) all'Appaltatore in data 20 aprile 2005;
- che il termine per l'esecuzione dei Lavori relativi al contratto principale era fissato al 19 aprile 2006;
- che in data 28 ottobre 2005 i lavori sono stati parzialmente sospesi a causa di dissesti idro-geologici per gli eventi atmosferici eccezionali (alluvione) del 22.10.2005;
- che in data 03 aprile 2006 i lavori sono stati completamente sospesi per i seguenti motivi:
    - mancato perfezionamento delle procedure espropriative;
    - attesa ottenimento dell'autorizzazione allo svellimento degli alberi di olivo;
    - attesa ottenimento pareri autorizzativi da parte della Provincia di Bari relativamente alla realizzazione delle nuove intersezioni;
- che in itinere di esecuzione dei lavori l'Appaltatore COGIP s.r.l., con sede legale in Viale Marco Polo n. 21 – 95123 Catania – Partita IVA 04101930875 ha modificato natura giuridica in COGIP S.p.A., con sede legale in Via Trinacria n.15 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – Partita IVA 04101930875, mediante atto Verbale di Assemblea Straordinaria del 21.12.2007 presso Dr. Marco Cannizzo, Notaio in Catania, N.39349 del Repertorio, N.22125 della Raccolta;
- che, anche se sono stati acquisiti tutti i nulla osta per il completamento delle opere – già a far data dal 03.08.2006 per quel che concerne l'autorizzazione allo svellimento degli alberi di olivo (giusta autorizzazione Dirigente U.P.A. n.10357, Prot. n.6145 del 03.08.2006, assunta al Protocollo di questo Ente in data 10.08.2006 con il n.12210), e dal 09.10.2007 per quel che concerne l'autorizzazione da parte della Provincia di Bari (aut. Prot. n.22262/V/06 del

09.01.2007, assunta al Protocollo di questo Ente in data 10.01.2007 con il n.440) relativamente alla realizzazione delle nuove intersezioni – non è stato possibile riconsegnare tempestivamente i lavori per via del protrarsi di alcune difficoltà nelle procedure di esproprio e per via del fatto che, a causa degli eventi calamitosi del 2005, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante anche perché sono stati fatti ri-eseguire alcuni interventi, già eseguiti e contabilizzati, distrutti dalle alluvioni; tale perizia – avendo dovuto necessariamente tenere conto dei nuovi prezzi del 2007 rispetto a quelli a base di gara che risalivano al 2003 – ha comportato un notevole e prolungato sforzo progettuale al fine di rientrare nei costi previsti dal quadro economico rimodulato e approvato dalla Regione;

- che i lavori risultano ancora sospesi anche se nell'aprile del 2010 è stata sottoposta all'impresa appaltatrice una proposta di perizia di variante contenente anche l'adeguamento prezzi ex art.133, comma 4, D.Lgs. 163/2006 ma l'impresa non ha ritenuto economicamente fattibile la ripresa e il completamento dei lavori;
- che con nota Prot. n.10879 del 03.09.2010 l'Appaltatore ha chiesto la risoluzione del contratto a termini degli artt.1453 e 1455 C.C., stante l'eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori, l'abnorme lasso di tempo in cui l'impresa è stata costretta a rimanere con la propria organizzazione a disposizione dell'amministrazione e il conseguente aggravamento delle condizioni di contratto;
- che, per le vie brevi, la Cogip S.p.A. ha precisato che ai fini di una risoluzione bonaria l'appaltatore si sarebbe resa disponibile ad abbandonare ogni pretesa ed evitare un possibile contenzioso a fronte della risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- che le Parti – al fine di dirimere definitivamente le controversie fra esse insorte, eliminando ogni eventuale futura possibilità di contestazione in ordine ai lavori in

esame e al fine di portare a compimento i lavori – intendono ora addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza, facendosi nel contempo reciproche concessioni rispetto alle pretese ed eccezioni su esposte, ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 e segg. del codice civile e dell'art.239 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- che i lavori devono intendersi ultimati con decorrenza dal 3 Aprile 2006, giusto apposito certificato di ultimazione lavori del 21.03.2011;
- che le Parti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art.1966, comma 1, del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di contestazione;
- che entrambe le Parti hanno partecipato alla stesura del presente contratto negoziandone i contenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

1.1 Le premesse (di seguito, "Premesse") e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto").

Art. 2 CONSENSO ED OGGETTO

2.1 Le Parti convengono, a titolo transattivo, di farsi reciproche concessioni in ordine ai lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali;

2.2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372, comma 1, del codice civile, ed anche a titolo transattivo ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 163/2006, di sciogliere per mutuo consenso il contratto d'appalto Rep. n.4 del 28.04.2005 richiamato nelle Premesse avente ad oggetto i lavori di sistemazione ed ammodernamento di alcune strade rurali;

2.3 Per effetto di quanto pattuito nell'Art.2.2, il contratto richiamato nelle Premesse si

risolve con effetto immediato tra le Parti, ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art.5 e salvo che per quanto attiene alle prestazioni già eseguite.

Art.3 CONCESSIONI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore, in ragione di quanto pattuito nell'Art.2 ed anche a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art.1965 del codice civile e dell'art.239 del dlg 163/2006:

a) rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente alle possibili domande ed alle possibili eccezioni concernenti la sospensione dei lavori del 03 aprile 2006;

b) rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente ad instaurare giudizio ordinario od arbitrale nei confronti del Comune avente titolo nel contratto d'appalto sia per le circostanze di cui al punto a), sopra indicato, sia per ogni altra pretesa scaturente dal contratto stesso.

c) si impegna, contestualmente alla firma della transazione, a consegnare al committente i necessari certificati sui materiali impiegati ed in opera al fine di poter addivenire al collaudo dell'opera.

Art. 4 CONCESSIONI DEL COMMITTENTE

4.1 Il Committente, in ragione di quanto pattuito nell'Art.2 ed anche a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art.1965 del codice civile e dell'art.239 del dlgs 163/2006:

a) rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente ad intraprendere nei confronti dell'Appaltatore alcun procedimento di risoluzione amministrativa del contratto d'appalto nonché ad instaurare giudizio ordinario od arbitrale nei confronti dello stesso avente titolo nel contratto d'appalto medesimo e nel contratto aggiuntivo richiamati nelle Premesse.

b) dispone lo svincolo della cauzione definitiva accesa con polizza n.13.h66.12937 del 18/04/2005 emessa dalla compagnia Italiana Assicurazioni (Agenzia di Catania).

Art. 5 PAGAMENTI

In deroga agli articoli 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed avvalendosi della possibilità di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgvo. n. 231 del 9 ottobre 2002 , le parti nella propria libertà contrattuale convengono che :

5.1 I pagamenti alla Ditta dello stato finale dei lavori, pari ad € 1.935,68 (euro millenovecentotrentacinque/68) sono subordinati alla redazione del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere realizzate, presupposto indispensabile per ottenere le liquidazioni e i pagamenti del Contributo Regionale con il quale l'opera è stata finanziata. L'erogazione effettiva da parte del Comune avverrà a seguito della ricezione presso la competente Tesoreria del mandato di pagamento da parte della Regione relativo al saldo del Contributo in oggetto. Tale adempimento potrà ritenersi superato laddove siano presenti in Bilancio residui sui contributi regionali già concessi per l'intervento in oggetto.

Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

6.1 Il presente Contratto si considererà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'Art.1456 del codice civile, in danno dell'appaltatore qualora:

a) violi quanto previsto dall'Art.3;

in danno del Committente qualora:

b) violi quanto previsto dall'Art.4.

6.2 Pertanto, in ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.6.1, gli effetti favorevoli del presente Contratto cessano di operare per la parte inadempiente, con conseguente reviviscenza in favore del contraente adempiente di tutte le azioni, eccezioni, pretese e diritti delle Parti preesistenti al Contratto medesimo.

Art. 7 NATURA DELLA TRANSAZIONE

7.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che esulano dall'oggetto del presente Contratto ogni questione e vicenda attinente alla procedura di collaudo dei

lavori.

Art. 8 COMUNICAZIONI

8.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., fax o corriere e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa ai seguenti indirizzi:

per il Committente: Via Marconi n.2, 70028 Sannicandro di Bari; FAX 080.99.36.333; PEC llpp.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it ;

per l'Appaltatore: Via Trinacria n.15, 95030 Tremestieri Etneo (CT); Fax n.095.713.70.89; e-mail randazzo@cogip.it ;

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà successivamente comunicare all'altra, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

9.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art.13 del decreto e di acconsentire, ove necessario, al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

9.2 Le Parti si impegnano sin d'ora, nel caso dovessero trattare i dati personali di soggetti terzi ai fini dell'esecuzione del Contratto, a farlo nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

Art. 10 VARIE

10.1 Eventuali modifiche ed aggiunte al presente Contratto devono essere effettuate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

10.2 Per quanto non previsto né disciplinato dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1965 a 1976 del codice civile.

Art. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

11.1 Per ogni eventuale controversia nascente connessa o comunque derivante dal

presente Contratto, che non fosse possibile comporre amichevolmente, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 12 SPESE

12.1 Le spese del presente Contratto sono convenute a carico delle Parti, in quote uguali tra loro.

PER IL COMUNE

Il Responsabile dell'U.T.C.: *Ing. Domenico Satalino*

PER LA DITTA COGIP S.P.A.

Il Procuratore Speciale: *Geom. Giorgio Randazzo*